



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO

ASSISTENZA ECONOMICA

Il presente Regolamento:

- ***E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 2003 con atto N. 58;***
- ***E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 19 ottobre 2003;***
- ***E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 9 novembre 2003;***
- ***E' entrato in vigore il 25 Novembre 2003.***
- ***E' stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/5/2004 all'art.6 commi 1 e 4 ed integrato con l'Art.6/Bis.***

ART. 1

INTERVENTO ECONOMICO

L'assistenza economica è un mezzo attraverso il quale il Comune interviene in favore dei cittadini e dei nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico e/o disagio psichico-sociale, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali ed imprevedute di tutti i cittadini, ad essa si fa ricorso quando si rilevano inadeguate altre forme di intervento assistenziale finalizzate alla promozione umana.

Il contributo infatti, pur non essendo sempre risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato a risolvere temporaneamente almeno alcune specifiche esigenze del singolo o del nucleo familiare.

Trattasi di un intervento teso a garantire un livello minimo vitale o a garantire l'inserimento sociale a soggetti che si trovino in una determinata situazione di disagio (psichico, sociale).

ART. 2

DESTINATARI

Destinatari di tale intervento sono i cittadini residenti nel territorio comunale:

- cittadini e nuclei familiari in genere;
- ex detenuti disoccupati nelle more di un inserimento nel mondo del lavoro;
- nuclei familiari che hanno avuto perdite di vite umane di loro componenti a seguito di azioni violente o delittuose;
- nuclei familiari che hanno componenti detenuti specie se capofamiglia;
- orfani dei lavoratori italiani (ex ENAOLI);
- mutilati ed invalidi del lavoro (ex ANMIL);
- figli riconosciuti dalla sola madre;
- soggetti con lieve disagio psichico in fase di reinserimento nonché persone a rischio di emarginazione;

I destinatari dell'intervento non devono possedere beni mobili voluttuari tale che il tenore di vita non è giustificabile con l'ammontare dei redditi dichiarati ad eccezione dei soggetti che si trovino in uno stato di disagio psichico e/o sociale e che necessitano di un intervento finalizzato al loro reinserimento sociale.

ART. 3

QUOTA FABBISOGNO MENSILE

Al solo fine di uniformare la posizione reddituale di coloro che non percepiscono pensioni o indennità, lo stato di bisogno si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto del minimo vitale.

ART. 4

LIVELLO MINIMO VITALE

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO :

“Il minimo vitale” viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogatori descritti nel presente regolamento, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, tenuto conto dei componenti del nucleo familiare e della fascia di reddito.

Per le finalità dell'articolo precedente il livello minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

- (1) c.f. o unico componente il nucleo familiare	importo assegno sociale INPS
- (2) coniuge a carico	importo assegno sociale INPS x 1.57
- (3) familiare a carico	importo assegno sociale INPS x 2.04
- (4) altro familiare a carico	importo assegno sociale INPS x 2.46
- (5) altro familiare a carico	importo assegno sociale INPS x 2.85

- Maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0.20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
- Maggiorazione di 0.50 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore la 66%.
- Maggiorazione di 0.20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita. In ottemperanza alla normativa vigente "*concorrono alla formazione del reddito le rendite INAIL, mentre le relative indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 non concorrono alla determinazione del reddito*".

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e del D.Lgs. N. 130/2001, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dal certificato ISE.

ART. 5

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica si articola in temporanea – finalizzata e straordinaria.

ART. 6

ASSISTENZA TEMPORANEA- FINALIZZATA SERVIZIO CIVICO

L'assistenza in forma temporanea è concessa a nuclei familiari o singoli soggetti residenti da oltre un anno nel Comune che si trovino in stato di indigenza essa consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe ad azioni mirate, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere.

Tali prescrizioni possono concretizzarsi anche nella messa a disposizione del proprio impiego in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato:

- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, campi sportivi, cimiteri etc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani;
- servizio di homemaker (piccoli lavori di manutenzione domestica, etc.).

quant'altro sarà determinato da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, sentite le eventuali richieste di altri uffici comunali, tenendo in considerazione delle predisposizioni attitudinali, culturali dei richiedenti,

dello stato di salute, dell'età e di quant'altro si ravvisi necessario per una opportuna valutazione inerente allo svolgimento delle attività di cui sopra.

Detti incarichi non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette a IVA.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo determinato dalla Giunta sulla base delle risorse disponibili, la cui entità non potrà superare in ogni caso la somma di €250,00 mensili per un periodo di tre mesi consecutivi suscettibili di rinnovo per un ulteriore trimestre per casi eccezionali e particolari che verranno valutati di volta in volta secondo la disponibilità finanziaria del Comune e comunque sempre dopo aver soddisfatto per un turno tutti quelli che sono stati ammessi.

Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impiego dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

I prestatori di opera saranno assicurati a carico del Comune contro eventuali infortuni e per responsabilità civile verso terzi che possono verificarsi durante l'espletamento dell'attività lavorativa.

L'espletamento del servizio civico è suddiviso in due semestri.

Le istanze vanno prodotte previa affissione di apposito avviso pubblico:

- entro il 30 novembre di ciascun anno per il servizio civico da espletarsi nel primo semestre dell'anno successivo;
- entro il 30 aprile per quanto riguarda l'ultimo semestre.

Ultimata l'istruttoria delle istanze secondo le modalità indicate al successivo art. 9, l'Ufficio di Servizio Sociale predisporre apposita graduatoria che verrà sottoposta all'approvazione della Giunta.

I criteri per la predisposizione della graduatoria sono quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, allo stato di salute dei componenti, alla situazione reddituale dell'intero nucleo, alla produzione della documentazione attestante eventuali spese sostenute nell'anno di presentazione dell'istanza e quant'altro possa dimostrare lo stato di bisogno.

Una volta esecutiva la deliberazione di ammissione l'Ufficio Servizi sociali procede alla determina di impegno della spesa, alla sottoscrizione di una convenzione con gli ammessi in cui sono fissate le ore da prestare, il servizio da effettuare con l'individuazione dell'ufficio comunale da cui ricevere istruzioni e l'importo dell'assistenza economica che sarà corrisposta mensilmente.

La liquidazione avverrà su determina del Responsabile del settore amministrativo dietro acquisizione di una relazione sul lavoro svolto e sulle effettive ore prestate da parte degli uffici comunali che ne hanno coordinata l'esecuzione.

ART.6/Bis

ASSISTENZA TEMPORANEA FINALIZZATA AL REINSERIMENTO SOCIALE

L'assistenza in forma temporanea è concessa a singoli soggetti residenti da oltre un anno nel Comune che si trovino in stato disagio (disadattati, disabili mentali, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione ecc.), essa consiste in interventi lavorativi finalizzati al loro reinserimento sociale. I progetti di reinserimento di tali soggetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti (Dipartimento Salute Mentale, SERT, Centri di Servizio Sociale Adulti ecc.) con i quali si procederà all'individuazione delle aree di intervento.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo determinato dalla Giunta sulla base delle risorse disponibili, la cui entità non potrà superare in ogni caso la somma di euro 300,00 mensili per un periodo di tre mesi consecutivi suscettibili di rinnovo per un ulteriore trimestre secondo la disponibilità finanziaria del Comune e comunque sempre dopo aver soddisfatto per un turno tutti quelli che sono stati ammessi. Ad ogni turno non possono essere ammessi più di tre unità.

Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impiego dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

I prestatori di opera saranno assicurati a carico del Comune contro eventuali infortuni e per responsabilità civile verso terzi che possono verificarsi durante l'espletamento dell'attività lavorativa.

L'espletamento del progetto di reinserimento è suddiviso in due semestri.

Le istanze vanno prodotte previa affissione di apposito avviso pubblico:

- *entro il 30 novembre di ciascun anno per il servizio civico da espletarsi nel primo semestre dell'anno successivo;*
- *entro il 30 aprile per quanto riguarda l'ultimo semestre.*

Ultimata l'istruttoria delle istanze, avuto riguardo alle condizioni che comprovano lo stato di disagio sociale, l'Ufficio di Servizio Sociale predispone apposita graduatoria redatta in base alla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale che verrà sottoposta all'approvazione della Giunta.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie l'Ente assicurerà l'impiego di tutti i soggetti ammessi attuando la turnazione degli stessi".

ART. 7

ASSISTENZA STRAORDINARIA

L'assistenza in forma straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale tale da richiedere un intervento urgente e/o di entità rilevante.

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetitività e siano di particolare gravità.

L'ammontare del contributo sarà determinato tenendo conto della disponibilità finanziaria dell'Ente e previa acquisizione di atti e documenti probatori.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata. La misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato nell'art. 4.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti, su proposta motivata dall'operatore sociale, e nei limiti citati al comma precedente, potrà essere erogata una somma di denaro entro il limite massimo di Euro 250,00 ed a tal fine viene istituito un apposito fondo presso il Servizio Economato con anticipazione massima di Euro 1.000,00. L'economato trasmetterà apposito rendiconto mensile all'Ufficio Servizi Sociali per l'adozione del provvedimento di rimborso.

Le istanze possono essere prodotte in qualsiasi momento dell'anno.

Completata l'istruttoria delle richieste di assistenza economica in forma straordinaria, le stesse corredate delle relazioni dell'assistente sociale vengono trasmesse, unitamente alla proposta di deliberazione, all'esame della Giunta Comunale per l'ammissione e per la contestuale prenotazione dell'impegno di spesa.

All'impegno della spesa ed alla contestuale liquidazione provvede il Responsabile del settore amministrativo su proposta di determina dell'ufficio servizi sociali.

ART. 8

ACCESSO AGLI INTERVENTI

Le richieste di assistenza economica, redatte possibilmente su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, dovranno contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni rese in forma di autocertificazione:

- Nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza del richiedente;
- Composizione del nucleo familiare;
- Ammontare dei redditi percepiti nell'anno precedente ed in quello al quale si presenta l'istanza dai singoli componenti il nucleo familiare e lo stato patrimoniale degli stessi mediante autocertificazione ISE.

- Eventuale spesa per il canone di locazione;
- Eventuale stato di vedovanza o di orfano;
- Eventuale stato di disoccupazione dei componenti il nucleo per come risulta nello stato di servizio dell'Ufficio di Collocamento;
- Eventuale stato di separazione legale o divorzio;
- Eventuali stati di invalidità con le percentuali attribuite, o di invalidità totale permanente o temporanea dei componenti;
- Eventuali altre condizioni che comprovano lo stato di bisogno.

Gli orfani dei lavoratori italiani dovranno allegare, solo per la prima istanza, un certificato di morte del genitore, "*autocertificazione o documento equipollente*" rilasciato dalle autorità competenti attestante l'irreperibilità del genitore quando le cause e le circostanze della scomparsa siano sufficienti a farne ritenere il decesso.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le richieste di assistenza economica vengono istruite dall'Ufficio Servizi Sociali che provvederà:

1. a redigere delle relazioni sulle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti;
2. a valutare la prestazione di natura economica opportuna ed adeguata al fabbisogno da soddisfare;
3. a formulare proposte ai fini dell'ammissione del soggetto alle prestazioni in denaro, previa visita presso il domicilio dell'istante.

La relazione socio-economica dovrà contenere:

- i dati anagrafici del richiedente e dei familiari;
- i redditi di cui il richiedente ed il nucleo familiare sono titolari;
- l'indicazione delle forme di assistenza alternative ritenute efficaci in rapporto ai problemi del singolo e/o del suo nucleo familiare;
- l'ammontare del fabbisogno assistenziale;
- il tenore di vita condotto in rapporto al reddito posseduto.

Spettano quindi all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive.

Il servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato l'assistenza economica.

Il servizio sociale può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio dei Vigili Urbani per un ausilio nella determinazione fiscale del reddito e sulla posizione occupazionale dell'utente e del suo nucleo familiare.

ART. 10

OBBLIGHI DEGLI ASSISTITI

E' fatto obbligo al beneficiario dell'assistenza economica di tipo temporaneo di comunicare tempestivamente al servizio sociale qualsiasi variazione della situazione familiare ed economica che nel periodo dovesse verificarsi.

ART. 11

ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Gli utenti che usufruiscono di altri interventi economici erogati dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione a qualsiasi titolo non possono accedere all'assistenza economica.

Verranno esclusi anche coloro il cui tenore di vita non è giustificabile con i redditi dichiarati.

ART. 12

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie che l'Amministrazione Comunale destina all'assistenza economica sono utilizzate prioritariamente per assicurare l'assistenza economica in forma temporanea in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

ART. 13

PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Gli elenchi degli ammessi alla fruizione dell'assistenza economica verranno affissi all'albo pretorio per almeno quindici giorni.

ART. 14

RICORSI

Gli interessati potranno ricorrere contro la decisione della Giunta Comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera, documentando il ricorso con nuovi elementi che giustifichino il diritto a ricorrere.

Il servizio sociale ricevuto il ricorso provvede entro trenta giorni all'istruttoria dello stesso trasmettendolo alla Giunta Comunale con una relazione aggiuntiva.

La Giunta Comunale provvede entro quindici giorni al riesame della pratica e decide in via definitiva sull'accoglimento o rigetto del ricorso con provvedimento motivato.

ART. 15

BAMBINI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

1) Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'amministrazione comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti: stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;

- residenza nel comune da almeno un anno;
- reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale mediante autocertificazione ISE;
- dichiarazione da parte della madre che non percepisce alcun mantenimento;
- stato gestazionale dal 3° mese in poi, debitamente certificato.

2) Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 18 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specifici del presente comma.

3) Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:

- alla data del parto per le gestanti nubili;
- al compimento del 16° anno di età del figlio per le ragazze madri.

4) L'Ufficio Servizi Sociali trimestralmente provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.

- 5) L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
- quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
 - quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - per emigrazione della richiedente;
 - quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
 - al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
 - a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
 - a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici.
- 6) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art.8 del presente regolamento.
- 7) L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 4° comma del presente articolo.
- 8) Il sussidio di allevamento è fissato nella misura di €. 4,00= (Euro quattro) giornaliero da corrispondere alle madri nubili per il primo figlio; per ogni eventuale altro figlio illegittimo a carico €. 2,50=(Euro due e centesimi cinquanta) giornaliero. Il sussidio di allevamento alle tenutarie non legate da vincoli è fissato in €. 4,00= (Euro quattro) giornaliero.
- 9) Il contributo di pronto intervento per riconoscimento materno è fissato in €. 77,50= (Euro settantasette e centesimi cinquanta) una tantum da corrispondere alla donna che riconosce all'atto della nascita la propria creatura;
- 10) Ai minori assistiti può essere concesso un sussidio straordinario che non superi €.65,00= (Euro sessantacinque) una tantum, una sola volta l'anno .
- 11) L'illegittimo assistito non potrà percepire il sussidio se non verrà esibito il prescritto certificato mensile attestante l'assistenza materna rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale e un certificato di coabitazione rilasciato dai vigili urbani.
- 12) I ricoveri presso istituti assistenziali sono limitati ai casi in cui ricorra almeno uno dei seguenti motivi:
- madre deceduta;
 - madre detenuta;
 - madre irreperibile;
 - madre al nono mese di gravidanza;
 - madre dedita alla prostituzione, all'alcolismo o drogata;
 - madre priva di qualsiasi assistenza da parte dei parenti o nello stato di abbandono totale;
 - gravi motivi sanitari del bambino;
 - estrema indigenza con totale assenza di qualsiasi risorsa o con mancanza di abitazione;

ART. 16

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI, ANZIANI E COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi di cui agli articoli precedenti e pertanto non si riesca a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.

Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto allo loro condizione socio-economica o reddituale.

In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, si procederà secondo la normativa vigente (D.A n. 867 / S7 del 15/4/2003).

ART. 17

CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE, STRAORDINARIO E PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA FAMIGLIA

L'assistenza economica mensile, straordinaria e per il servizio sostitutivo della famiglia viene erogata a :

- A. minori soggetti ad affidamento familiare;
- B. minori orfani

Per i minori soggetti ad affidamento familiare viene erogato un assegno mensile che si stabilirà tenendo conto della situazione reddituale della famiglia affidataria e secondo le disponibilità finanziarie dell'Ente.

Per accedere alle forme di assistenza di cui alle lettere A e B vengono rispettati i requisiti di reddito di cui all'art. 4 e comunque i contributi sono erogati sempre dietro relazione e/o progetto redatto dall'Assistente Sociale.

ART. 18

AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quando percepito illecitamente e sono tenuti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P.

ART. 19

NORME TRANSITORIE

Per l'anno 2003 le somme previste in bilancio per l'assistenza economica verranno erogate sulla base della graduatoria redatta dall'Ufficio Servizi Sociali, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, dello stato di salute dei componenti, della situazione reddituale dell'intero nucleo, della produzione della documentazione attestante eventuali spese sostenute nell'anno di presentazione dell'istanza e di quant'altro possa dimostrare lo stato di bisogno.

Con apposito avviso pubblico affisso all'albo pretorio verranno precisati destinatari, termini e modalità di presentazione delle istanze.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione della Giunta.

NORME FINALI

Il presente regolamento abroga il precedente approvato con delibera n. 98 del 26/10/1993 dal titolo "Concessione finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati".

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia .

Indice

Articolo 1	Intervento economico
Articolo 2	Destinatari
Articolo 3	Quota fabbisogno mensile
Articolo 4	Livello minimo vitale - Criteri per la determinazione del reddito
Articolo 5	Forme di assistenza economica
Articolo 6	Assistenza temporanea finalizzata - Servizio Civico
Articolo 7	Assistenza Straordinaria
Articolo 8	Accesso agli interventi
Articolo 9	Istruttoria delle istanze
Articolo 10	Obblighi degli assistiti
Articolo 11	Esclusione dall'assistenza economica
Articolo 12	Utilizzazione delle risorse
Articolo 13	Pubblicità degli interventi
Articolo 14	Ricorsi
Articolo 15	Bambini riconosciuti dalla sola madre
Articolo 16	Contributo Economico per minori , Anziani e collocati in strutture residenziali
Articolo 17	Contributo Economico mensile straordinario e per servizio sostitutivo della famiglia
Articolo 18	Azioni di rivalsa per sussidi indebiti
Articolo 19	Norme Transitorie
	Norme Finali